

BENI CONFISCATI E TUTELA NEI LUOGHI DI LAVORO: UNA ULTERIORE FRAMMENTAZIONE NORMATIVA SULLA STRADA

di Rosario Di Legami, Vania Contrafatto
10 dicembre 2010

Con il decreto legge n. 187 del 2010, il Governo ha introdotto alcune novità finalizzate al rafforzamento dei poteri della Agenzia nazionale dei beni confiscati alla mafia, ma anche norme interpretative della Legge n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici, nonché in materia di sicurezza negli stadi e tutela sui luoghi di lavoro.

Tra le nuove disposizioni: la possibilità per l'Agenzia di utilizzare direttamente e per finalità economiche i beni aziendali confiscati, al fine del suo finanziamento e potenziamento della stessa Agenzia, nonché di disporre il trasferimento di singoli beni immobili aziendali al patrimonio degli enti territoriali (ad es. i comuni) che ne facciano richiesta e che già li utilizzano per finalità istituzionali; il termine per l'adeguamento di tutti i contratti di subappalto alle prescrizioni sulla tracciabilità dei pagamenti; la facoltà, nei pagamenti di somme in materia di appalti pubblici, di utilizzare strumenti differenti dal bonifico bancario o postale, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria, nonché la risoluzione di diritto del contratto nell'ipotesi di modalità di pagamento che non ne permettano la identificabilità e la destinazione; la necessità che ogni operazione economica riporti il codice identificativo di gara e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto; l'obbligo della stazione appaltante, a pena di nullità dei contratti sottoscritti con gli appaltatori, di inserire una apposita clausola con la quale si assume come requisito imprescindibile l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; la previsione della confisca amministrativa delle cose mediante le quali è stata commessa la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, nel caso di violazioni gravi o reiterate in materia di tutela, di igiene e di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le suddette disposizioni rivestono senza dubbio una notevole portata innovativa, che sarà certamente foriera di acceso dibattito. Si attribuisce alla Agenzia Nazionale per i beni sequestrati autonomia non solo giuridica ma anche finanziaria, permettendo quindi di poter effettivamente realizzare la finalità per cui è stata costituita, e cioè quella di sovrintendere e gestire l'enorme patrimonio sottratto alle associazioni criminali, in costante contatto con l'Autorità Giudiziaria. Si rafforza la tracciabilità delle operazioni finanziarie in tutta la filiera dei pagamenti nell'ambito delle commesse pubbliche, considerato che è un dato ormai acclarato che gli interessi della mafia si annidano soprattutto nel settore dei subappalti, mediante imprese gestite dalla criminalità organizzata in maniera diretta o - più spesso - indiretta. Si rimodula opportunamente la tassatività delle modalità di pagamento, prevedendo, oltre il bonifico bancario o postale, anche altre forme (come ad esempio gli assegni) purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità.

A parere degli scriventi, le modifiche non fanno che confermare la enorme difficoltà di assegnazione finale dei beni già confiscati alle associazioni mafiose. Mentre la legge fondamentale in materia di sequestri (575 del 1965), prevede che i beni debbano essere destinati alle pubbliche finalità al massimo entro 180 giorni dalla confisca definitiva, il nuovo decreto-legge attribuisce l'utilizzo economico dei beni confiscati alla Agenzia nazionale, in tal modo corroborando la tesi di coloro che ritenevano del tutto utopistica la assegnazione ai comuni in tempi celeri. D'altra parte, attribuire alla Agenzia l'utilizzo economico del patrimonio confiscato non può che essere visto con favore, atteso che in tal modo si coniugano esigenze di legalità con la necessità della produttività dei beni nelle more della loro destinazione.

È comunque auspicabile, a fronte di singole seppur opportune modifiche normative, che si possa al più presto realizzare una definitiva razionalizzazione della complessa Legislazione antimafia, che è stata da più parti auspicata, al fine di ricondurre ad unità un settore già caratterizzato da decine di leggi che ne rendono

difficoltosa l'attività interpretativa.

Ancora va rilevato, in merito alla confisca in materia di sicurezza sul lavoro, che la suddetta previsione segna il passo verso il declino del principio "prevenire" meglio che curare. Difatti, nella attuale legislazione, il momento centrale del sistema della tutela della salute dei lavoratori era rappresentato solo da una richiesta di regolarizzazione dell'illecito entro un certo termine, ed a seguito del positivo riscontro da parte degli organi competenti. Tale principio, osannato dai cultori della materia, era stato invece sconfessato dalla realtà giudiziaria che aveva dimostrato che l'unico deterrente per l'imprenditore, piccolo, medio o grande, fosse costituito solo dalla minaccia di una incisiva sanzione. Sanzione che si evolve oggi con il decreto legge in questione, arricchendo la previsione dell'arresto, dell'ammenda e della sospensione con la confisca amministrativa di cui si è detto.